

DIRETTORE SANITARIO – COMPITI E RESPONSABILITA'

Chi è il direttore sanitario? E' una figura dirigenziale in campo medico/odontoiatrico che ricopre un ruolo di garanzia, guida, supervisione e qualità delle prestazioni erogate da una struttura sanitaria; è una figura garante per gli utenti e per gli operatori del corretto esercizio delle prestazioni sanitarie erogate all'interno della struttura, obbligatoria in ogni struttura sanitaria che svolga la sua attività in forma ambulatoriale o societaria. E' responsabile di tutta l'attività sanitaria del centro in cui opera.

LA NORMATIVA - Legge 412/1991, all'articolo 4 comma 2 recita "[...] dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza di cui all'art. 43 della legge 833/1978 (Legge istitutiva del SSN) e **devono avere un direttore sanitario o tecnico**, che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera». La **Legge 4 Agosto 2017** (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) stabilisce invece (articolo 1, comma 153) che "l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture **siano dotate di un direttore sanitario** iscritto all'albo degli Odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni siano erogate dai soggetti in possesso de titoli abilitanti di cui alla medesima legge; inoltre (comma 154) "le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, **devono nominare un direttore sanitario** responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153". E ancora (comma 155): "Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154"; "il **mancato rispetto** degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e 155 comporta la **sospensione delle attività della struttura**, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute" (comma 156).

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE - Il Direttore Sanitario è inoltre responsabile **dell'esercizio abusivo della professione nella sua struttura**. Come stabilisce la Legge n. 3, 11 Gennaio 2018 (Legge Lorenzin) – che ha modificato l'articolo 348 del codice penale - "*chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000*". "*Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma, ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo*".

CODICE DEONTOLOGICO - Sulla figura del direttore sanitario interviene anche il **Codice di Deontologia Medica**: all'articolo 69 si legge che "*il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa [...] Il medico **comunica tempestivamente all'Ordine di appartenenza il proprio incarico** nonché l'eventuale rinuncia, collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità de servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo*".

RAPPORTI CON L'ORDINE - La Legge 23 dicembre 2021, n. 238, ha modificato la disciplina relativa all'obbligo e prevede che **il direttore sanitario possa essere iscritto anche ad un albo di altro Ordine territoriale** e che, in ogni caso, **comunichi il proprio incarico all'Ordine territoriale competente** per la sede della struttura; a quest'ultimo Ordine, in base alla medesima novella, compete l'eventuale esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore, limitatamente alle funzioni connesse all'incarico in oggetto.

PUBBLICITA' SANITARIA - La Legge 5 febbraio 1992, n. 175, all'articolo 4 (comma 1) sancisce che "*la pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge e consentita mediante targhe o insegne.....purchè accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica*". "*E' in ogni caso **obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della***

direzione sanitaria" (comma 2). Mentre l'articolo 5 specifica che *"qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno"*.

In tema di pubblicità sanitaria, la **Legge di Bilancio 2019** dispone che le comunicazioni informative da parte delle strutture possono contenere unicamente informazioni *"funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria"*. Come specifica inoltre il **Codice di Deontologia Medica (articolo 56)**, la pubblicità informativa sanitaria deve *"sempre essere prudente, trasparente, veritiera, obiettiva, pertinente e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria ed è verificata dall'Ordine professionale competente per territorio"*.

LEGGE REGIONALE 30 Settembre 2016, n.21 – Art. 10 "...E' vietato il cumulo in una sola persona della direzione sanitaria di strutture sanitarie appartenenti ad aziende, istituti, società, reti di impresa, cooperative o persone fisiche diverse. Nel caso in cui la stessa azienda, istituto, società, rete di impresa, cooperativa o persona fisica gestisca più strutture sanitarie, il cumulo in una sola persona della direzione sanitaria è consentito, a condizione che gli orari di apertura al pubblico non coincidano o sia comunque garantita la presenza di un professionista laureato nella branca esercitata, nei seguenti casi:

- a) più strutture ambulatoriali extraospedaliere;
- b) due strutture residenziali con un numero di posti letto per un totale complessivo non superiore a sessanta;
- c) più studi di cui al comma 2 dell'articolo 7;
- d) più strutture o studi di cui alle lettere a), b) e c).

6. Per le strutture sociali e socio-sanitarie il direttore o responsabile può cumulare l'incarico relativo a più strutture, purché l'orario complessivo di lavoro stabilito dai singoli contratti non superi il limite massimo di quaranta ore settimanali.

7. La sostituzione del direttore o responsabile è segnalata entro quindici giorni al

Comune, che provvede a variare l'autorizzazione dandone comunicazione, entro i quindici giorni successivi, alla struttura organizzativa regionale competente nonché, per le strutture di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c), e le strutture private di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), alla competente area vasta dell'ASUR.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE SANITARIO - Questi i principali obblighi e le principali responsabilità del direttore sanitario:

- Organizzazione tecnico-funzionale e il funzionamento dei servizi igienico-sanitari
- Assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e paramedico
- Fornire un organigramma completo della struttura e un catalogo delle attività svolte dall'ambulatorio. Comunicare la variazione di nominativo del direttore sanitario
- Verifica dei titoli e delle competenze possedute, indispensabili per l'esercizio delle singole attività
- Tenuta e l'aggiornamento del registro con i dati anagrafici e i titoli professionali abilitanti del personale
- Controllo e verifica del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche
- Manutenzione degli ambienti e delle attrezzature e i controlli periodici sugli impianti e attrezzature
- Smaltimento dei rifiuti
- Controllo dei servizi, in particolare di quelli di disinfezione e di sterilizzazione
- Rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività svolta
- Osservanza delle norme per la prevenzione dei rischi e per la sicurezza e la salute degli operatori e degli assistiti
- Segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge (ad. es.: accettazione/cessazione incarico – art.69 Cod. deontologico)
- Tutela della privacy e l'applicazione del consenso informato
- Registrazione, trascrizione e conservazione dei referti e il rilascio agli aventi diritto della documentazione sanitaria richiesta
- Vigilanza sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi

- Conservazione e controllo della scadenza di farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope
- Verifica e correttezza della pubblicità sanitaria della struttura sanitaria, sulla base del Codice Deontologico
- Controllo dell'adempimento agli obblighi sanciti nel Codice Deontologico
- Obbligo della presenza fisica nella struttura per almeno la metà dell'orario di apertura al pubblico

*Le presenti informazioni sono solo a titolo informativo e non costituiscono normativa ordinistica